

CITTÀ di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile PROVINCIA DI CHIETI

Settore Attività tecniche e produttive Attività Produttive

Rep. N. 1631

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determina di settore n. 311 del 12-06-2014

(n. 947/2014 del Registro Generale)

Oggetto: AFFITTO DI POLTRONA/CABINA PER LE ATTIVITA DI ACCONCIATORE ED

ESTETISTA.

OGGETTO: AFFITTO DI POLTRONA/CABINA PER LE ATTIVITA' DI ACCONCIATORE ED ESTETISTA.

PREMESSO CHE:

- negli ultimi tempi, per la spinta data dalla crisi socio-economica alle imprese di acconciatore ed estetista a ricercare nuove forme contrattuali idonee ad assicurare nel tempo la competitività sul mercato, sia contrastando il lavoro sommerso e abusivo, sia ottimizzando e riducendo i costi, sta suscitando particolare interesse la fattispecie dell' "Affitto di Poltrona/ Cabina", già molto diffuse negli U.S.A. e in molti paesi europei;
- dette ipotesi, rispettivamente che si tratti di affitto di spazi per l'esercizio dell'attività di
 acconciatore o di estetista, sono possibili tra imprese, mediante uno specifico contratto in base
 al quale un titolare di un salone di acconciatura o di centro estetico concede in uso una parte
 dell'immobile e delle attrezzature verso pagamento di un determinato corrispettivo;

VISTO che il 3 ottobre 2011, in occasione dell'accordo delle Organizzazioni Nazionale dell'Artigianato per il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dell'Acconciature, Estetica, Tricologia non curativa, Tatuaggio, Piercing e Centri benessere, le parti coinvolte hanno sottoscritto un "Avviso Comune" nel quale le stesse, nel chiedere alle Istituzioni competenti appositi provvedimenti relativi a tale strumento, indicano dei limiti di utilizzo dell'affitto della poltrona/cabina, divieti e altre prescrizioni;

DATO ATTO CHE la mancanza di una normativa specifica in materia ha determinato l'adozione, da parte del Ministero dello Sviluppo Economico, a fornire chiarimenti in relazione a numerosi quesiti allo stesso pervenuti sulla questione in oggetto;

VISTA la nota del suddetto Ministero dello Sviluppo Economico, Dipartimento per l'impresa e l'internalizzazione, prot. n. 0016361 del 31.01.2014, ricognitiva del quadro normativo di riferimento all'interno e alle cui condizioni è possibile l'esercizio dei contratti di cui trattasi;

RICORDATO CHE:

- la regolamentazione delle professioni di acconciatore ed estetista rientra nell'ambito delle materie a legislazione concorrente tra Stato e Regioni, ai sensi dell'art. 117, terzo comma della Costituzione, per cui la potestà legislativa spetta alle Regioni che la esercitano nell'ambito dei principi fondamentali determinati con legge dello Stato;
- la Corte Costituzionale ha più volte chiarito che i requisiti di accesso a tutte le attività economiche, necessariamente identici su tutto il territorio nazionale, implicano aspetti di garanzia della concorrenza e di unità dell'ordinamento, e rientrano, pertanto, nel'ambito delle materie di competenza esclusiva statale di cui all'art. 117, secondo comma della Costituzione;

- che i suddetti principi fondamentali e la predetta disciplina unitaria dell'accesso all'attività sono stabiliti, per l'attività di acconciatore, dalla Legge 17.08.2005 n. 174 e successive modificazioni, e per l'attività di estetista, dalla Legge 04.01.1990 n. 1 e successive modificazioni;

RITENUTO opportuno provvedere ad adottare apposito provvedimento ricognitorio della disciplina per lo svolgimento delle attività di cui trattasi, all'interno del quadro normativo generale richiamato e delle specificazioni in materia divulgate dal Ministero dello Sviluppo Economico, nonché delle determinazioni di settore, come tutto sopra richiamato;

DETERMINA

- 1) l'avvio delle attività di "Affitto di Poltrona", da parte di un'impresa di acconciatore, e di "Affitto di Cabina", da parte di un'impresa di estetista, è soggetta alla presentazione di una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), ai sensi dell'art. 19 della Legge n. 241/1990 e s.m.i., congiunta da parte dell'affittuario e del locatore, con la quale il primo denuncia l'inizio dell'attività e il secondo l'accettazione di cedere la poltrona/cabina, il tutto corredata della copia dell'apposito contratto tra le parti esercenti le due attività;
- 2) l'esercizio delle attività di affitto di poltrona/cabina può essere effettuato soltanto da affittuari costituti nella forma di impresa individuale, regolarmente iscritti presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e in possesso della Partita I.V.A., in possesso di tutti i requisiti professionali necessari per lo svolgimento dell'attività in forma autonoma;
- 3) nell'esercizio dell'attività di affitto di poltrona/cabina, è necessario il rispetto dei requisiti professionali-tecnico-strutturali ed igienico-sanitari necessari per l'esercizio della singola attività:
- 4) il contratto di cui sopra, che dovrà essere regolarmente registrato ai sensi di legge, dovrà indicare in maniera puntuale: la tipologia di attività che verrà esercitata sulla poltrona e/o cabina in affitto, le rispettive aree di lavoro, le responsabilità legate agli strumenti di lavoro utilizzati, ai locali, agli impianti ed all'applicazione, in generale, della normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, fermo restando che il rapporto contrattuale che lega le due attività attiene esclusivamente la sfera privatistica.

Al fine di evitare possibili distorsioni o abusi dello strumento di cui trattasi, così come indicato nel CCNL di settore che si allega alla presente, sono previsti i seguenti limiti di utilizzo dell'istituto affitto di poltrona/cabina:

- una poltrona/cabina per le imprese titolari che hanno da 0 a 3 dipendenti;
- due poltrone/cabine per le imprese titolari che hanno da 4 a 9 dipendenti;
- tre poltrone/cabine per le imprese titolari che hanno più di 10 dipendenti;

inoltre è vietato affittare la poltrona/cabina:

- a chi non ha i requisiti professionali necessari per lo svolgimento dell'attività;
- a chi ha lavorato all'interno dello stesso salone negli ultimi 5 anni, in qualità di dipendente;
- alle imprese che abbiano effettuato licenziamenti negli ultimi 24 mesi.

Resta in capo ai contraenti, trattandosi di imprese autonome regolarmente iscritte alla Camera di Commercio ed in possesso di Partita I.V.A., il rispetto delle normative fiscali applicabili alle proprie prestazioni;

Di rimandare, per tutto quanto non indicato nel presente provvedimento, alla normativa di settore, con adeguamento automatico alle successive modifiche ed integrazioni della stessa.

IL COMPILATORE

I L DIRIGENTE Ing. PASQUINI NICOLA